

Colpa

Morti da amianto e colpa penale

Cassazione penale, Sez. IV, 4 novembre 2010 (10 giugno 2010), n. 38991 - Pres. Mocali - Rel. Izzo - Ric. Q.B. e altri

L'accertamento del nesso causale non può prescindere dall'utilizzazione delle leggi scientifiche di copertura. Nel caso in cui in ambito scientifico non vi sia unitarietà di vedute, al giudice non è consentito pronunciare un *non liquet*, ma deve dare conto in motivazione della legge scientifica che ritiene più efficace ed idonea a spiegare l'efficacia causale di una determinata condotta.

Ai fini della sussistenza della colpa non è sufficiente la oggettiva violazione della regola cautelare essendo necessaria la prevedibilità dell'evento che fornisce una connotazione soggettiva a tale elemento costitutivo del reato.

Il giudizio di prevedibilità dell'evento deve aver riguardo alla potenziale idoneità della condotta a provocare danni, senza necessità che l'agente si prefiguri lo specifico evento concretamente poi verificatosi.

@ Il testo integrale della sentenza è disponibile su: www.ipsoa.it/dirittopenaleprocesso

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi	Cass., Sez. IV, n. 5919/1991, Rezza; Cass., Sez. IV, n. 5037/2000, Camposano; Cass., Sez. IV, n. 4675/2007, Bartalini; Cass. Sez. IV, n. 21513/2009, Stocchi.
Difformi	Cass., 20 gennaio 1986, Ghiarardello, in <i>Cass.pen.</i> , 1987, 1547; Cass., 9 luglio 1962, Oldini, in <i>Giust.pen.</i> , 1963, II, 587.

Il commento di Francesco Palazzo

Nella complessa questione relativa alla responsabilità per le morti derivanti da amianto l'attenzione viene concentrata sul profilo della colpa, ed in particolare sulla c.d. misura soggettiva della colpa, ovvero sulla rimproverabilità soggettiva della causazione dell'evento. Sebbene la Cassazione abbia affermato con chiarezza l'esigenza di questo profilo dell'imputazione colposa, essa si accontenta però della prevedibilità della generica dannosità della condotta. Si propone, invece, di distinguere nettamente tra colpa specifica e colpa generica, ritenendo che, mentre per la prima può in effetti essere sufficiente la riconoscibilità del pericolo generico, per la seconda è imprescindibile il giudizio di prevedibilità ed evitabilità dello specifico evento concretamente verificatosi. Tuttavia, il quadro è complicato dalla presenza di regole cautelari positive che, a causa della loro formulazione del tutto indeterminata, solo apparentemente fondano una colpa specifica risolvendosi invece in ipotesi sostanzialmente di colpa generica, che devono pertanto essere accertate come tali.

Morti da amianto ed imputazione causale

La sentenza della quarta sezione della Cassazione depositata il 4 novembre dell'anno scorso va segnalata non solo per la notorietà della vicenda e la rilevanza dei fatti (ben undici morti "da amianto" e un numero assai elevato di imputati, individuati nei componenti e presidenti di consigli di amministrazione e amministratori delegati di un grande gruppo

industriale, succedutisi in un assai ampio arco temporale), ma anche per la ricchezza ed acutezza dell'apparato argomentativo e, soprattutto, per gli spunti ricavabili in tema di elemento soggettivo colposo, con riferimento in particolare all'esercizio di attività complesse e ad alta componente di rischio. Per completezza, va detto peraltro che una parte della sentenza concerne più specificamente anche un

problema di causalità. Ribadita la distinzione tra eventi mortali conseguenti ad *asbestosi* ed eventi mortali conseguenti a *mesotelioma pleurico*, la Corte individua un problema causale in relazione essenzialmente a questi ultimi. Ricorda infatti il Supremo collegio che, mentre sono pacifici i meccanismi causali relativi all'*asbestosi*, sulle dinamiche causali del *mesotelioma pleurico* si contendono il campo due leggi scientifiche alternative: da un lato, quella che considera la neoplasia pleurica "dose-correlata"; dall'altro, la teoria della c.d. "dose-killer". Per la prima, l'insorgenza e l'evoluzione della patologia risponde all'incremento progressivo delle quantità di fibre e polveri di amianto assunte dall'organismo. Per la seconda, invece, una volta assunta la dose-killer l'evoluzione della neoplasia è indifferente alle ulteriori quantità successivamente assunte. Sono evidenti le conseguenze giuridiche, in termini di rapporto causale, relative ai comportamenti omissivi tenuti dai diversi garanti che si sono succeduti nel lungo tempo che va dalle prime assunzioni all'evento letale. La Corte di cassazione ritiene che, dinanzi ad un simile stato delle conoscenze scientifiche, il giudice di merito debba motivare specificamente sulla (maggiore) attendibilità della legge scientifica adottata per l'imputazione causale, esponendosi altrimenti la sentenza ad annullamento con rinvio. L'individuazione della legge scientifica di copertura è e rimane questione di fatto, ma l'opzione del giudice non può non essere sorretta da adeguata motivazione. Ed in verità, posto che dopo la sentenza "Franzese" il criterio centrale dell'accertamento causale è quello c.d. della "credibilità razionale" della spiegazione eziologica, questo deve essere inteso nel senso più ampio e comprensivo possibile. Non solo, cioè, con riguardo all'esclusione nella vicenda storica di possibili serie causali alternative, ma anche nel senso di un'attendibilità scientificamente adeguata della legge di copertura adottata. Una valutazione di attendibilità che si pone ovviamente in termini particolarmente stringenti quando, come nel caso di specie, si contendono il campo due (o più) leggi di copertura, ma che non deve mancare neppure nei casi in cui una sola sia la legge di spiegazione causale che viene in considerazione. E della quale, dunque, dovrà essere accertata l'attendibilità con riferimento ad esempio all'ampiezza delle verifiche empiriche sulla cui base è stata formulata, con riferimento al prestigio scientifico degli istituti di ricerca che l'hanno formulata, e in generale a qualunque elemento da cui sia desumibile il grado della sua attendibilità. In mancanza di un grado "sufficiente" di attendibilità

s'impone l'assoluzione, così come in mancanza di adeguata motivazione sull'attendibilità della legge causale adottata s'impone l'annullamento (se del caso con rinvio).

La soluzione adottata dalla Cassazione, se formalmente ineccepibile, nella sostanza pone un interrogativo addirittura drammatico. Che senso può avere, infatti, disporre il rinvio in presenza di un contrasto di opinioni così radicato in sede scientifica? Non è cioè già sufficiente l'esistenza di questo contrasto, tra teorie scientifiche tutte degne di credito, per escludere in radice che si possa pervenire all'affermazione di una spiegazione causale oltre ogni ragionevole dubbio? Quali sono le possibilità argomentative di un giudice di merito per motivare adeguatamente la scelta tra le diverse teorie scientifiche (1)?

Morti da amianto ed imputazione colposa

Messi dunque da parte i problemi dell'imputazione causale del mesotelioma, rimane il problema centra-

Nota:

(1) Sul punto è successivamente intervenuta una ampia ed assai approfondita sentenza (Cass., Sez. IV, ud. 17 settembre 2010 - dep. 13 dicembre 2010, Cozzini e altri), che ha analizzato perspicuamente l'arduo problema dei rapporti tra sapere scientifico ed accertamento giudiziario. Muovendo dall'implicita ma evidente premessa che il contrasto tra diverse leggi scientifiche di spiegazione causale non può costituire valida ragione ostativa all'affermazione del nesso causale, la Corte ha tuttavia riconosciuto che «la situazione di incertezza è intollerabile per il sistema, tanto più che si tratta di drammatica fenomenologia che con crescente frequenza si riscontra nella prassi». Ha ribadito poi che non spetta al Supremo collegio "scegliere" la legge causale, bensì «solo esprimere un giudizio di razionalità, di logicità dell'argomentazione esplicativa» con cui il giudice di merito ha adottato la legge scientifica ritenendola fondata. E, al riguardo, la Corte si è poi diffusa additando al giudice di merito tutta una serie di criteri di valutazione critica della attendibilità scientifica delle leggi esplicative («divenendo [così] custode del metodo scientifico»). Con specifico riferimento all'effetto acceleratore del mesotelioma prodotto dall'esposizione all'amianto, ammessane la ipotizzabilità, la Corte ha censurato il giudice di merito per non essersi posto l'interrogativo se l'evento intermedio dell'accelerazione sia riconducibile all'esposizione in base ad una legge universale ovvero solo statistica. Ed ha precisato che, in questa seconda eventualità, s'impone la necessità di «chiarire se l'effetto acceleratore si sia determinato nel caso concreto, alla luce di definite e significative acquisizioni fattuali». Va dato atto dell'alto monito contenuto in questo arresto affinché la massima razionalità pervada l'utilizzazione del sapere scientifico da parte del giudice. D'altra parte, però, l'impegno richiesto potrebbe apparire in un certo senso "fuori scala" rispetto alle condizioni generali di amministrazione della giustizia, soprattutto quando l'incertezza scientifica sia notevole. Inoltre, e con specifico riguardo al tema che ci occupa, allorché la contrapposizione tra due (o anche più) leggi scientifiche sia in qualche modo cristallizzata, appare difficile negare che la giurisdizione sia chiamata in sostanza ad una scelta una volta per tutte. Ed appare singolare, invece, che la "validità giudiziaria" - per così dire - di questa scelta sia affidata alla maggiore o minore capacità argomentativa dei diversi giudici di merito.

le concernente piuttosto l'elemento soggettivo della colpa. Non a caso la difesa degli imputati s'impenna essenzialmente sulla mancanza dell'elemento soggettivo, spendendo due argomenti principali tesi a dimostrare l'assenza - al momento del fatto - di regole cautelari la cui violazione possa consentire l'attribuzione per colpa degli eventi mortali. Ed invero, da un lato, l'art. 21 dell'allora vigente d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 («Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro») non sarebbe pertinente poiché non concernerebbe la prevenzione di future malattie quanto piuttosto dei disagi derivanti dalla presenza di polveri moleste e fastidiose nell'immediatezza del loro contatto con l'organismo. Dall'altro lato, e più in generale, non sarebbe comunque possibile individuare regole cautelari contro il mesotelioma da amianto visto e considerato che al momento del fatto non era ancora nota la specifica pericolosità della sostanza e dunque, seppure predicabile genericamente un'indistinta pericolosità, impossibile sarebbe formulare un puntuale giudizio di evitabilità della malattia per la scarsità delle conoscenze scientifiche in ordine ai meccanismi causali della sua insorgenza.

La Corte di cassazione, per parte sua, sviluppa una articolata argomentazione imperniata su due punti fondamentali. In primo luogo, si impegna nel ribadire l'esistenza - già allora - di regole cautelari, che possono essere individuate non solo nell'art. 21 d.P.R. 303/1956, la cui collocazione sistematica rivelerebbe chiaramente la direzione finalistica a tutela della salute e alla prevenzione delle malattie, ma anche *più genericamente* dalla clausola aperta dell'art. 2087 c.c. nonché dalla stessa nozione di colpa generica, utilizzabile nella misura in cui «un gruppo industriale di primaria importanza come quello che gestiva lo stabilimento di Verbania non poteva non esser a conoscenza della pericolosità dell'utilizzo dell'amianto e delle regole cautelari necessarie per garantire il suo uso con minimi rischi».

In secondo luogo, i giudici di legittimità hanno cura di formulare espressamente e lapidariamente un principio fondamentale in tema d'imputazione colposa: si ritiene, infatti, che debbano essere respinte quelle tesi che si limitano a cogliere «la esclusiva assenza normativa della colpa e non anche la sua dimensione soggettiva». «Sia l'osservanza del dovere di attenzione, sia della regola cautelare, danno luogo all'imputazione colposa, *ma solo nei casi in cui l'osser-*

vanza era esigibile dall'autore» (corsivo nostro). «La oggettiva violazione della regola cautelare da sola non basta ad integrare la colpa penalmente rilevante, essendo necessaria la prevedibilità dell'evento che fornisce una connotazione soggettiva e non solo normativa a tale elemento costitutivo del reato». Insomma, «perché si versi in colpa è necessario... che l'agente non solo violi una norma cautelare, ma che possa prevedere (con valutazione effettuata *ex ante*) che detta violazione possa provocare un determinato evento».

La valorizzazione della "misura soggettiva" della colpa

Difficile negare che dietro queste ripetute enunciazioni del Supremo collegio vi sia l'acquisizione ormai definitiva di quella componente della colpa che la dottrina designa come "misura soggettiva" della colpa, raccordandola alla più ampia categoria-principio di colpevolezza o finanche di esigibilità, che della colpevolezza costituisce l'essenza e il presupposto rendendo plausibile il "rimprovero" dell'autore per l'oggettiva violazione della regola cautelare.

Ciò posto, le enunciazioni della Corte prima riportate meritano la più ampia sottolineatura se è vero, come è vero, che la colpevolezza costituisce la cifra essenziale dell'illecito penale. E se è vero che troppo spesso la colpevolezza proprio dell'illecito colposo tende a scomparire nell'affannosa pratica quotidiana del diritto vivente nelle disastrose aule di giustizia, allora i principi ribaditi in questa sentenza (come, per la verità, anche in altre) debbono essere sviluppati, perfezionati e soprattutto resi effettivamente circolanti in quelle aule, nonostante tutto. A costo, altrimenti, di farsi più o meno inconsapevolmente partecipi di una vera e propria degenerazione involutiva del diritto penale e della pena.

Questo nostro monito che ci permettiamo di lanciare con convinzione ci pare ancor più fondato oggi che si danno migliori condizioni generali per la sua attuazione nell'esperienza giuridica. Infatti, da quando esiste la responsabilità delle persone giuridiche per i reati di omicidio e lesioni colpose (art. 21 *septies* d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231), le esigenze di tutela della salute e sicurezza del lavoro potranno trovare adeguata e prioritaria soddisfazione nella responsabilità appunto dell'ente, mentre la responsabilità individuale delle persone fisiche potrebbe di conseguenza essere più rigorosamente accertata con adeguata valorizzazione della misura soggettiva della colpa senza temere per ciò vuoti di tutela. Meglio, ci parrebbe, cercare di "impegnare" la magistratura nell'attenzione crescente per le componenti di esigi-

~~lità della responsabilità colposa~~ individuale piuttosto che mettere in discussione la configurabilità della responsabilità colposa delle persone giuridiche con argomenti dal sapore un po' formalistico. Semmai, in prospettiva di riforma, non sarebbe forse del tutto improvvido ipotizzare un'accentuazione dell'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto a quella della persona fisica. In modo da vincere così le eventuali resistenze, che potrebbero dissuadere da un accertamento più rigoroso della misura soggettiva della colpa in nome della necessità di non "perdere" la responsabilità dell'ente. E, d'altronde, una più marcata autonomia tra responsabilità dell'ente e responsabilità della persona fisica non sarebbe incongrua proprio nell'area dell'illecito colposo, posta la accentuata diversità che è dato intravedere tra la colpa "collettiva" e la colpa "individuale" (ma l'argomento meriterebbe ben altro approfondimento).

Colpa specifica e riconoscibilità del pericolo

Ciò detto in generale sul piano dei principi e della politica criminale, il requisito dell'esigibilità nella colpa, di questa componente o misura soggettiva, deve però essere ulteriormente sviluppato e precisato, anche riguardo a quanto ha concluso sul punto la sentenza in commento.

Conviene prendere le mosse dalla fondamentale distinzione tra colpa generica e colpa specifica. Come abbiamo già notato, il Supremo collegio - venendo incontro ad un diffuso asserto della dottrina - sembra richiedere la prevedibilità dell'evento anche in rapporto alla colpa specifica proprio al fine di assicurare l'esistenza di una rimproverabilità soggettiva pure in questa forma di colpa, che invero è la più esposta ai rischi di oggettivizzazione. Orbene, la colpa specifica è caratterizzata nella sua essenza dal fatto che l'ordinamento giuridico ha potuto e voluto cristallizzare in una norma positiva la valutazione della pericolosità dell'attività ed altresì l'individuazione della regola cautelare imposta; quest'ultima, dunque, non solo presuppone un giudizio di evitabilità dell'evento - condotto alla stregua delle conoscenze scientifiche disponibili dal "legislatore" - ma esprime altresì un bilanciamento tra costi e benefici della riduzione della pericolosità della condotta. Il divieto, ad esempio, di superare i 130 Km/h costituisce il punto di equilibrio tra le esigenze di tutela dell'incolumità personale e le esigenze economiche e sociali di speditezza del traffico automobilistico.

Nella colpa specifica, dunque, la regola cautelare positivizzata "assorbe" in sé per dir così il giudizio di prevedibilità e soprattutto di evitabilità dell'evento,

assumendosi il "legislatore" il compito di individuare *expressis verbis* la soglia del rischio consentito. Dunque, si può fondatamente ritenere che alla componente soggettiva di rimproverabilità dell'autore rimanga estraneo il giudizio di evitabilità dell'evento alla stregua dell'agente modello: date le caratteristiche della regola cautelare positivizzata, niente esclude - anzi - che il giudizio di evitabilità effettuato dal legislatore ed incorporato nella regola cautelare scritta trascenda le possibilità conoscitive dell'autore. Anzi, la positivizzazione della regola cautelare, e dunque l'emergere della colpa specifica, può proprio dipendere dall'intendimento del legislatore di sostituire la *propria* individuazione delle cautele doverose a quelle dell'agente modello, in ragione o delle particolari esigenze di tutela avvertite dall'ordinamento, che richiedono una obiettiva standardizzazione della soglia del rischio consentito; ovvero in ragione delle peculiari difficoltà e complessità dell'attività, che esigono conoscenze tecnico-scientifiche specialmente qualificate per la formulazione del giudizio di evitabilità e la conseguente formulazione delle regole cautelari.

Conseguentemente, nell'ipotesi di colpa specifica la rimproverabilità soggettiva va cercata altrove e non può che esaurirsi nel requisito della prevedibilità dell'evento, intesa nel senso di riconoscibilità del pericolo che contrassegna la condotta. Ed, infatti, la riconoscibilità del pericolo è il presupposto sufficiente ma anche necessario affinché il soggetto concreto sia psichicamente stimolato a prendere conoscenza della regola cautelare scritta mediante la necessaria informazione giuridica, a somiglianza di quanto fu affermato dalla Corte costituzionale a proposito dell'art. 5 c.p. Ed invero, date le caratteristiche della colpa specifica tutta incentrata sulla norma positiva, è sufficiente la *conoscibilità* in concreto di quest'ultima affinché si possa formulare un giudizio di riprovevolezza soggettiva. Ma come va intesa questa riconoscibilità del pericolo nella colpa specifica? Questo è il punto. In proposito, non ha torto la Suprema Corte quando ritiene che ai fini della riconoscibilità del pericolo (e poi della regola cautelare) la prevedibilità va considerata «riguardo alla potenziale idoneità della condotta a provocare danni, ma non necessita che l'agente si prefiguri lo specifico evento concretamente poi verificatosi» (corsivo nostro). Basta cioè la riconoscibilità del pericolo c.d. "generico", intesa cioè come possibilità di «rappresentarsi la potenzialità lesiva e quindi di rappresentarsi una serie indistinta di danni». In verità, la riconoscibilità del pericolo *generico* è sufficiente a costituire la c.d. "causa psichica" per pervenire alla conoscenza della

regola cautelare confezionata dal legislatore: quanto basta per assicurare - sul piano della soggettiva rimproverabilità - la componente soggettiva della colpa.

Se, al contrario, si richiedesse anche per la colpa specifica quello stesso giudizio di prevedibilità ed evitabilità dell'evento *concreto e specifico* alla stregua dell'agente modello, si vanificherebbero le differenze esistenti tra colpa generica e colpa specifica, finendo così per disconoscere le importanti esigenze sociali sottese alla stessa categoria della colpa specifica. Quest'ultima infatti fa la sua comparsa proprio là dove il legislatore si determina a positivizzare la regola cautelare per le difficoltà dell'agente modello di formulare il giudizio di prevedibilità specifica e soprattutto di evitabilità: reintrodurre questo giudizio costituirebbe la negazione di quella, mentre ai fini della soggettivizzazione del rimprovero è sufficiente e necessaria la riconoscibilità del pericolo generico.

Discorso completamente diverso va fatto per la colpa generica. Mancando qui una regola cautelare positivamente preconstituita, solo il giudizio di prevedibilità ed evitabilità dello specifico evento concreto può consentire un'imputazione realmente colpevole del fatto, alla stregua di un agente modello che ricalchi quanto più possibile le caratteristiche di quello concreto. Solo se si accerta la possibilità per l'agente modello di prevedere l'evento e di individuare gli accorgimenti per evitarlo nella concretezza della situazione data, si potrà concludere nel senso che l'autore aveva la possibilità di conoscere la regola cautelare non scritta che costituisce l'essenza della soggettiva rimproverabilità. Dovendosi poi ovviamente spingersi il rimprovero colposo fino all'accertamento delle concrete possibilità dell'autore di adeguarsi alla regola cautelare individuata attraverso il giudizio di prevedibilità ed evitabilità.

La vicenda delle morti "da amianto" mette chiaramente in luce l'importanza di insistere sulla differenza strutturale tra colpa generica e specifica. Ammesso che nell'ipotesi di colpa generica non si possa prescindere dal giudizio di prevedibilità ed evitabilità riferito all'evento concreto e specifico, può darsi il caso che l'evento prodottosi (il mesotelioma) - ancorché specificamente non prevedibile - potesse però essere evitato dall'adozione di quelle cautele doverose per impedire altri tipi di evento allora prevedibili (l'asbestosi o genericamente le patologie polmonari connesse all'inalazione di polveri). Orbene, se l'imputazione per colpa generica è attribuzione soggettiva di un determinato risultato naturalistico *hic et nunc* verificatosi e non già responsabilità so-

lo per un rischio generico, non dovrebbe essere possibile operare una sorta di surrogazione dell'evento imprevedibile con quello prevedibile: solo nel caso della colpa specifica la rimproverabilità soggettiva può prescindere dall'evento concreto, mentre in quella generica accontentarsi di una prevedibilità di "indistinta" lesività potrebbe avere la conseguenza di dilatare lo spettro delle cautele doverose fino a comprimere rilevanti spazi di libertà (specie quando si tratti di attività a largo raggio di pericolosità).

Indubbiamente, si può ben comprendere come, nel confronto tra le due forme di colpa, taluno possa ritenere il requisito della riconoscibilità del pericolo generico ancora insufficiente ad affrancare la colpa specifica da ogni retaggio di responsabilità oggettiva. Tuttavia, è bene essere chiari al riguardo. Innanzitutto, la riconoscibilità del pericolo generico rappresenta già un notevole passo innanzi rispetto alla naturale tendenza ad esaurire la colpa specifica nell'oggettiva violazione della regola cautelare positivizzata. In secondo luogo, estendere alla colpa specifica i medesimi giudizi di prevedibilità ed evitabilità dello specifico evento concreto significherebbe nella sostanza rinunciare alla stessa categoria della colpa specifica, e dunque a quelle esigenze sia di tutela ma anche di certezza e di migliore orientamento comportamentale dei consociati che sono pur esse coerenti con la più piena attuazione della colpevolezza.

Regole cautelari "aperte" e misura soggettiva della colpa

Ammesso che il quadro fin qui tracciato risponda a razionalità e sia conforme ai principi e alla disciplina vigente, esso è tuttavia suscettibile di subire una grave alterazione quando compaiono sulla scena regole cautelari positive formulate in modo del tutto indeterminato, come è appunto il caso affrontato nella sentenza in commento. Non mancano invero nell'ordinamento regole cautelari c.d. "aperte", come riconosce proprio il Supremo collegio. Così lo stesso art. 21 del d.P.R. 303/1956, ma ancor più il genericissimo art. 2087 c.c. Si tratta di norme che si limitano a imporre cautele senza individuarle, senza cioè indicare con relativa precisione il comportamento doveroso. Ne offre molteplici esempi paradigmatici il codice della strada: per esempio, l'art. 141.1 nella parte in cui prescrive l'osservanza della c.d. velocità prudenziale («È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra cir-

costanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione»); oppure l'art. 191.3 («I conducenti... devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto»). Certamente, il grado di genericità della previsione normativa varia, come mostra la precedente sommaria esemplificazione: il legislatore può spingersi alla previsione almeno della situazione pericolosa ma può anche rinunciare del tutto. Comunque la sostanza cambia poco. Si può dunque dire che norme siffatte comportano una "positivizzazione" di ipotesi di colpa generica. In sostanza, siamo in presenza di una sorta di metamorfosi, artificiosa, per cui la colpa generica diventa apparentemente specifica. Artificiosa, perché nella sostanza queste ipotesi mantengono la fisionomia e le caratteristiche della colpa generica, ma nella forma sono oggetto di una previsione normativa positiva come è proprio della colpa specifica.

Posto però che i requisiti strutturali della colpa generica e di quella specifica sono diversi, simili previsioni normative rischiano di realizzare una sostanziale frode delle etichette. È evidente, infatti, che, se il giudice si appellasse alla natura apparentemente specifica della colpa per accontentarsi della riconoscibilità del pericolo meramente generico, ne conseguirebbe una grave tensione col principio di colpevolezza nonostante il dichiarato intento di assicurare la misura soggettiva della colpa specifica: in effetti, saremmo nella sostanza in presenza di una colpa generica deprivata del suo imprescindibile giudizio di prevedibilità ed evitabilità dell'evento concreto.

Ed è proprio ciò che è capitato in questa e in altre sentenze relative allo scottante tema della responsabilità per le morti "da amianto". Tralasciando il richiamo all'art. 2087 c.c., la cui incondizionata genericità esime da qualunque ulteriore sottolineatura, anche l'art. 21 d.P.R. 303/1956 esibisce una sostanziale indeterminatezza di prescrizioni: a ben vedere esso descrive infatti solamente la situazione fattuale di pericolo senza contenere alcuna prescrizione comportamentale specifica. Con la conseguenza che accontentarsi al riguardo della riconoscibilità del pericolo generico non potrà consentire all'agente di pervenire alla conoscibilità delle regole cautelari positive (per la buona ragione che esse... non vi sono), senza passare da un giudizio di evitabilità dell'evento concreto specifico. E qui non a torto s'inserisce l'assunto difensivo che, in sintesi, si basa sull'obiettiva impossibilità, al momento del fatto, di for-

mulare un giudizio di evitabilità a causa della inesistenza allora delle leggi scientifiche capaci di spiegare le dinamiche causali del mesotelioma da amianto. In conclusione, a noi pare che un corretto equilibrio tra oggettivismo e soggettivismo della colpa, tra misura oggettiva e misura soggettiva, passi necessariamente per la distinzione tra colpa specifica e colpa generica. Mentre nella prima è sufficiente la riconoscibilità del pericolo generico per dare bastante corpo alla soggettiva rimproverabilità, nella seconda è necessario poter formulare un giudizio di prevedibilità e soprattutto di evitabilità dell'evento concreto per dare corpo prima alla stessa regola cautelare e poi alla rimproverabilità della sua violazione. La presenza di regole cautelari positive "apparenti" non può alterare questo delicato equilibrio e deve trovare un giudice che senza lasciarsi ingannare dal gioco di specchi tenga ferma la barra su quella rotta di crescente valorizzazione della colpevolezza, che del resto la giurisprudenza sembra già aver intrapreso.